



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Presidente

Roma, 13 ottobre 2010
Prot. 1090/P/gl

Prof. Giovanni Pitruzzella
Presidente
Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali

e.p.c. Ai Rettori

Gentile Presidente,

con riferimento alla Sua nota trasmessa via fax il 5.10 u.s. prot. 1980/rv avente per oggetto "*Stato di agitazione dei ricercatori e dei professori delle Università italiane. Sospensione e/o differimento dell'attività didattica.*" Anche facendo seguito al nostro colloquio telefonico Le faccio presente quanto segue.

Le norme regolanti lo stato giuridico del personale ricercatore delle Università e, in modo specifico gli artt. 32 e 114 del DPR 382/80, l'art. 12 della L. 341/90 così come modificato dall'art. 2 comma 4 della L. 236/95 e, in ultimo dall'art. 1 comma 11 della L. 230/05, non prevedono obbligatorietà alcuna delle attività didattiche affidate ai ricercatori, i quali possono eventualmente assumerle previo loro consenso. Pertanto queste attività non rappresentano un compito didattico obbligatorio assimilabile in alcun modo a quello previsto dallo stato giuridico dei professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia (ordinari, straordinari, associati).

Alla luce di quanto sopra l'astensione dalla didattica da parte della categoria dei ricercatori universitari non configura in alcun modo l'esercizio del diritto di sciopero, salvo che ciò non sia stato dichiarato dal soggetto all'ufficio competente in conformità con le normative vigenti.

Per quanto concerne, viceversa, l'eventuale esercizio del diritto di sciopero da parte dei professori di ruolo di I e II fascia esso segue il consueto iter che prevede, a seguito dell'astensione, la regolare comunicazione all'ufficio competente dei singoli Atenei.

Resta fermo che nella loro autonomia didattica e organizzativa le Università sono libere di definire la data di inizio e le modalità di svolgimento dei corsi.

Cordiali saluti

Enrico Decleva